COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DEL PENNINO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (703) 9

PRESIDENTE 9, 10, 11, 12
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 9
FERRARI MARTE 10, 11
MAROLI 12
RAMELLA, *Segretario* 9
ROSOLEN ANGELA MARIA 11
SANESE 10

La seduta comincia alle 10,15.

RAMELLA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo ».

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore.* Il legislatore, con la conversione del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, e con la proroga della validità delle stesse norme al 30 settembre 1979, disposta con la legge 24 novembre 1978, n. 737, ha inteso, pur con

opportuni specifici accorgimenti amministrativi atti a garantire l'esclusione di eventuali abusi, estendere ai settori del commercio e del turismo la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato sebbene con carattere di temporaneità in vista del riordino generale del collocamento.

Tali atti sono stati assunti con piena consapevolezza, in relazione alle peculiari caratteristiche di tali settori, al fine di permettere alle aziende del comparto, in particolari periodi dell'anno durante i quali si rende necessario intensificare fortemente le loro attività per corrispondere all'accentuazione della domanda di servizi, di integrare correlativamente e temporaneamente il normale organico del personale dipendente.

Anche la proroga della specifica normativa dettata dal sopra richiamato decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 737, è risultata, di fatto, inadeguata per essere vero ponte verso la riforma del servizio di collocamento, anche per la stasi legislativa intervenuta con lo scioglimento anticipato delle Camere.

In considerazione della volontà politica del Parlamento e del Governo – il 18 ottobre scorso l'esecutivo ci ha riconfermato la sua volontà ripresentando il disegno di legge relativo alla effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro – volontà tesa a dare compiuta e più adeguata disciplina al collocamento dei lavoratori italiani appena possibile, ritengo di esprimere parere favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 703, oggi al nostro esame, tendente a prorogare fino al 31 dicembre 1980 le norme del più volte citato decreto-legge n. 876 del 1977, al fine di ovviare ad un vuoto legislativo che potrebbe arrecare nocumento non solo alle aziende interessate, ma anche e soprattutto ai lavoratori.

A mio giudizio sarebbe opportuno riscontrare le eventuali anomalie e difficoltà che si sono verificate in sede di applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge n. 737 del 24 novembre 1978, per l'eccessiva genericità dei requisiti richiesti ai lavoratori aspiranti alla rioccupazione.

Pertanto, concludo auspcando che, in sede di esame degli articoli, l'articolo 2 venga modificato nel senso da me testé esposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANESE. A nome del gruppo democratico cristiano mi associo alle considerazioni testé fatte dal relatore Fortunato Bianchi.

Inoltre, tenendo presente le osservazioni relative all'articolo 2 della legge 24 novembre 1978, n. 737, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti al testo del disegno di legge al nostro esame. Il succitato articolo 2 non fa altro che recepire l'accordo che fu sottoscritto a suo tempo fra i rappresentanti degli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro in quel settore.

L'articolo, così come è scritto, ha due difetti di non poca rilevanza: l'uno è quello della rigidità e l'altro quello della indeterminatezza. Infatti, è assente una forma di mobilità del lavoro nel settore e, soprattutto, i requisiti dell'assunzione sono determinati in modo così generico che un lavoratore che ha prestato un breve periodo di servizio può accampare diritti di precedenza ripresentandosi anche dopo molti anni.

FERRARI MARTE. Casi del genere potranno verificarsi, ma credo siano piuttosto rari.

SANESE. I funzionari degli uffici periferici del lavoro non sono dello stesso avviso: hanno trovato moltissime difficoltà in sede di applicazione di questa legge. Per le ragioni suesposte presenterò un emendamento tendente a precisare che il requisito della precedenza ha valore soltanto nei confronti di quei lavoratori del settore che vi hanno prestato servizio nell'anno o nel biennio precedente. Eviteremo così che lavoratori che hanno prestato la propria attività anche solo per po-

chi giorni, ed hanno poi interrotto il proprio rapporto di lavoro, conservino il diritto di precedenza anche nell'anno susseguente.

C'è poi da rilevare che in questo articolo non è specificato il termine entro il quale il lavoratore può manifestare l'intenzione di voler tornare a lavorare nella azienda o nel settore. È una lacuna che va colmata, perché capita spesso che il datore di lavoro, in assenza di quella manifestazione di volontà, si sia premurato, per la stagione successiva, di trovare altro personale; in tal caso, il ripresentarsi di vecchi lavoratori che accampano il diritto di precedenza riconosciuto loro dalla legge creerebbe non poche difficoltà.

In conclusione, pur condividendo lo spirito dell'articolo 2, è bene che ad esso sia apportata qualche modifica che ne elimini quei rallentamenti che sono di ostacolo alla sua potenzialità. Preannuncio che oltre all'emendamento già illustrato, ne presenterò altri due: uno tendente a precisare la durata del servizio nell'anno o nel biennio precedente, non inferiore a tre mesi, e l'altro tendente a stabilire una data entro la quale il lavoratore deve manifestare la sua volontà di tornare in servizio: sarà compito delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei datori di lavoro presso i competenti uffici territoriali determinare il termine di scadenza.

ROSOLEN ANGELA MARIA. Anche in considerazione del fatto che in uno di questi settori sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto, desidererei sapere se la prossima settimana potremmo promuovere un incontro con le organizzazioni sindacali, che ci permetterebbe un confronto quanto mai utile per la soluzione dei problemi che una legge come questa presenta.

PRESIDENTE. Devo ricordarle, onorevole Rosolen, che essendo in sede legislativa, non possiamo procedere ad audizioni conoscitive perché ciò non è previsto dal nostro Regolamento; tuttavia, i gruppi politici possono, se lo ritengono opportuno, avere colloqui con le organizzazioni sindacali e portare nella discussione in Commissione il contributo che da essi trarranno.

FERRARI MARTE. Il relatore, nell'illustrare questo provvedimento, ha fatto riferimento alla volontà dell'esecutivo di andare ad una riforma del collocamento, ma, personalmente, non ritengo condivisibile quell'asserzione. Continuare a prorogare norme già precedentemente prorogate senza tener conto di situazioni che avevano già determinato casi di contenzioso giuridico non risolve il problema, ma rischia, anzi, di aggravarlo. C'è da domandarsi se questa ulteriore proroga costituisca veramente un ponte di passaggio verso la riforma del collocamento o non si vada, invece, con l'introduzione di quell'elemento di mobilità cui ha fatto riferimento l'onorevole Sanese, verso la indiscriminata liberalizzazione delle assunzizoni. Credo che si vada verso una liberalizzazione generale, per cui deve esprimere il suo consenso non soltanto il lavoratore, ma anche l'imprenditore turistico e commerciale che lo deve assumere. La mia preoccupazione è che non si finisca con il creare una specie di ghetto per una determinata categoria di lavoratori. La storia ci insegna che spesso, in certi periodi, si sono operate discriminazioni politiche e sociali nei confronti di certi cittadini. Recentemente abbiamo visto che vi è l'impossibilità di collocare in posti di lavoro gli handicappati e i minorati fisici, tant'è vero che si deve ricorrere alla legge sul collocamento obbligatorio.

La preoccupazione del gruppo socialista non è infondata. Quando nel decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, si è prevista la disciplina del contratto a tempo determinato, l'ispettorato del lavoro ha svolto una serie di indagini e si è raggiunta un'intesa con le organizzazioni sindacali locali, in quanto si voleva esercitare una gestione sociale del problema dell'occupazione anche a tempo determinato, in modo da scongiurare il pericolo del ritorno ad una situazione che in passato ha portatto a scontri durissimi sul terreno sociale. Mi riferisco al periodo precedente al 1960 e

poi al 1970, quando è stata approvata la legge n. 300 sullo statuto dei lavoratori.

Credo che in occasione di questa nuova proroga si debba svolgere in Commissione un dibattito approfondito su questa nuova situazione che riguarda il settore del commercio e del turismo e quindi le attività stagionali. L'istituto dell'assunzione stagionale è già disciplinato e prevede anche il diritto alla riassunzione, ma in modo diverso rispetto all'istituto dell'assunzione a tempo determinato. Questo è previsto quando, pur essendo l'organico al completo, si verifica un afflusso maggiore di persone in occasione di periodi di ferie o di fiera. Si è verificato invece che in alcune località turistiche l'organico di certi alberghi è stato notevolmente ridotto ed il personale è stato sostituito attraverso assunzioni a tempo determinato, anche per un periodo di un mese e mezzo, per la durata della stagione. Ora, se un lavoratore è stato assunto venti anni fa come cuoco è un fatto positivo che possa essere riassunto adesso sempre come cuoco, perché costui ha raggiunto una specializzazione, non ha dequalificato il proprio lavoro; pensare di inserirlo in una serie di rapporti creerebbe maggiori difficoltà per quanto riguarda il salario o il diritto di precedenza del lavoratore che è stato assunto a tempo determinato. L'onorevole Sanese parlava di un periodo di tre mesi, ma in questo caso il lavoratore assunto solo per un mese e mezzo dovrebbe essere riassunto. Si verrebbe certamente ad introdurre un criterio di maggiore rigidità.

Vorrei chiedere al rappresentante del Governo di fornirci un quadro dello stato di applicazione della legge n. 18, in relazione al numero delle persone che sono state assunte, alle località ed al contenzioso in atto. Occorre anche considerare che disposizioni politiche di questo genere presuppongono sempre una salute di ferro del lavoratore; se questi si ammala, non deve essere licenziato o non essere più assunto. Prima di arrivare all'approvazione del provvedimento, ritengo opportuno che il Governo fornisca alla Commissione queste informazioni.

MAROLI. Vorrei osservare che a mio avviso sarebbe opportuno evitare una proroga annuale di queste norme. Se i gruppi politici fossero d'accordo, potremmo prorogare tali norme fino all'entrata in vigore della nuova legislazione sul collocamento. Diversamente, ci troveremmo a dover occuparci in sede parlamentare di ulteriori proroghe inutili, dal momento che i gruppi politici sono d'accordo nell'accettare il principio. Ritengo inoltre che si debba considerare la realtà europea in questa materia, per evitare che il lavoratore possa essere danneggiato o che si verifichino sperequazioni. Le norme sul lavoro a tempo parziale o a tempo determinato sono norme previste in tutti i paesi industrializzati, ad economia socialista o ad economia mista o ad economia capitalistica. Pertanto penso sia opportuno che la legge in questione sia prorogata senza scadenza di termini, fino all'entrata in vigore della legge di riforma, che dovrà tenere presente anche l'esigenza di una armonizzazione con le norme europee.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 7 novembre, alle ore 10.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO